

Edizione di venerdì 14 Ottobre 2022

CASI OPERATIVI

Conferimento contestuale di usufrutto e nuda proprietà
di **EVOLUTION**

IMU E TRIBUTI LOCALI

La Corte Costituzionale riconosce la doppia esenzione per gli immobili dei coniugi
di **Lucia Recchioni**

CONTENZIOSO

Le disposizioni sulla giustizia tributaria nel Decreto Aiuti bis
di **Gennaro Napolitano**

AGEVOLAZIONI

Verso l'operatività della certificazione di investimenti in R&S&I&D
di **Debora Reverberi**

CONTROLLO

Centralità dei sindaci nella tempestiva emersione della crisi d'impresa
di **Emanuel Monzeglio**

CASI OPERATIVI

Conferimento contestuale di usufrutto e nuda proprietà di **EVOLUTION**



È noto che il conferimento di usufrutto contestuale al conferimento della nuda proprietà di quote o azioni può beneficiare del regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, Tuir.

Come si determinano le quote dei due conferenti nella conferitaria?

Il caso del conferimento contestuale dell'usufrutto e della nuda proprietà è stato affrontato espressamente dall'Agenzia delle entrate; tuttavia, se è chiaro il fatto che la società conferita viene detenuta in piena proprietà dalla società conferitaria, più incerta è la sorte delle quote che i soci detengono nella conferitaria a seguito dell'operazione.

Il caso è stato affrontato dalla risposta ad interpello n. 147/2019.

In quell'occasione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di conferimento congiunto dei diritti di usufrutto e di nuda proprietà.

Nel caso oggetto di interpello, infatti, Tizio, nudo proprietario e Caio, usufruttuario, detengono una partecipazione in Alfa; essi intendono conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà della loro partecipazione in Alfa nella società Beta, ricevendo in cambio quote della società Beta.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMU E TRIBUTI LOCALI

La Corte Costituzionale riconosce la doppia esenzione per gli immobili dei coniugi

di Lucia Recchioni

Con la **sentenza n. 209/2022 del 12.09.2022**, depositata ieri, **13 ottobre**, la **Corte Costituzionale** ha ristabilito il **diritto all'esenzione Imu per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile**, ritenendo però opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui tutte le cosiddette "seconde case" ne possano usufruire; la sentenza mira infatti a **responsabilizzare i Comuni** e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati **controlli**.

Come noto, ai sensi dell'[articolo 1, comma 741, L. 160/2019](#), ai fini della c.d. "nuova-Imu" può essere considerato "**abitazione principale**" l'immobile "**nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**". La stessa previsione era contenuta nell'[articolo 13 D.L. 201/2011](#), rubricato "**Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria**".

Per espressa previsione normativa, poi, se i **componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi**, ma situati nello **stesso Comune**, l'agevolazione si applica per **un solo immobile**.

Con la **circolare 3/DF/2012** il Ministero dell'Economia e delle Finanze ebbe quindi modo di evidenziare che "*Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in **comuni diversi**, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da **effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative***".

La **Corte di Cassazione**, però, ritenendo di doversi attenere al **dato letterale** della disposizione normativa ha mostrato un **orientamento prevalente opposto** a quello espresso dal Mef, **escludendo la possibilità di applicare l'agevolazione** nel caso in cui il **possessore e il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non risiedano anagraficamente nello stesso immobile**. In altre parole, se due coniugi risiedevano in due Comuni distinti **nessun fabbricato poteva essere considerato abitazione principale** ai fini Imu (si veda, per tutte, [Corte di Cassazione, ordinanza n. 20130 del 24.09.2020](#)).

Tenuto conto dell'**ampio contenzioso** generato da questi opposti orientamenti, il **legislatore** è quindi intervenuto con l'[articolo 5 decies D.L. 146/2021](#), stabilendo che, nel caso in cui i

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la **dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale** o in **comuni diversi**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per **un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare**.

In questo complesso quadro si inserisce la sentenza in esame, pronunciata a seguito della **questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011**, nella parte in cui **non prevede l'esenzione Imu per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare**, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e **dimori in un immobile ubicato in altro Comune**, sollevata con **ordinanza della CTP Napoli del 22.11.2021**. Ad avviso della CTP Napoli, infatti, la norma si poneva in contrasto con l'[articolo 3 Cost.](#), determinando un'**incoerente disparità di trattamento** tra il possessore componente di un nucleo familiare **residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso Comune** e quello con **nucleo familiare residente e dimorante in distinti immobili ubicati in Comuni diversi**.

La scelta, inoltre, di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del **matrimonio o dell'unione civile determinava l'evidente effetto di precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione** anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle **lavorative**, impongono la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha quindi dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 201/2011**, come convertito e successivamente modificato dalla L. 147/2013, nella parte in cui stabilisce: «*[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*», anziché disporre: «*[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*».

L'illegittimità costituzionale è stata quindi in via consequenziale dichiarata anche per l'[articolo 1, comma 741, L. 160/2019](#) e per l'[articolo 5 decies, comma 1, D.L. 146/2021](#), essendo norme che richiamano previsioni **identiche** a quella oggetto di dichiarata illegittimità costituzionale.

L'illegittimità costituzionale è stata inoltre estesa anche all'[articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica **in immobili diversi situati nel territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano **per un solo immobile**: accogliendo una diversa interpretazione, infatti, sarebbero favoriti i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e **discriminati** quelli che invece l'hanno stabilita all'interno dello **stesso Comune** (magari di grandi dimensioni).

La Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che **le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “secondo case” delle coppie unite in matrimonio** o in unione civile possono beneficiare di una **“doppia agevolazione”**. Se i coniugi, infatti, hanno la **stessa dimora abituale** (e quindi principale) l'esenzione spetta **una sola volta**.

La sentenza, al contrario, **elimina tutti gli automatismi**, responsabilizzando i Comuni e le altre Autorità preposte ad effettuare adeguati **controlli** al riguardo; *“controlli che, come si è visto, la legislazione vigente consente in termini senz'altro efficaci”*.

CONTENZIOSO

Le disposizioni sulla giustizia tributaria nel Decreto Aiuti bis

di **Gennaro Napolitano**



L'[articolo 41-bis](#) del **Decreto Aiuti bis** (D.L. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla **L. 142/2022**), inserito nel corso dell'iter parlamentare di conversione, contiene alcune disposizioni in materia di **giustizia tributaria**.

In primo luogo, con il **comma 1** della disposizione in esame il legislatore provvede a correggere un errore di redazione all'interno del nuovo [articolo 4-quinquies](#) del **D. Lgs. 545/1992**, come modificato dalla **L. 130/2022**, che, come noto, ha introdotto un'organica **riforma della giustizia tributaria**.

L'**articolo 4-quinquies**, in particolare, stabilisce che i magistrati tributari nominati all'esito del superamento del relativo concorso debbano svolgere un **tirocinio formativo** di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria. Per ogni tirocinante è previsto un magistrato tributario **affidatario**.

Il comma 2 della disposizione in esame, nella sua formulazione originaria, stabiliva erroneamente che la redazione della scheda valutativa competesse al magistrato tributario **"in tirocinio"**. Per effetto della modifica introdotta dall'**articolo 41-bis** in esame il redattore della scheda viene correttamente individuato nel magistrato **"affidatario"**.

In secondo luogo, l'[articolo 41-bis](#) interviene sulla già ricordata **L. 130/2022**, inserendo nel suo articolato due puntuali modifiche.

La prima riguarda il **comma 9** dell'[articolo 1](#) della legge di riforma della giustizia tributaria, secondo il quale *"ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria (...) si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria (...)".*

Orbene, il **comma 2, lettera a)** dell'[articolo 41-bis](#) del **Decreto Aiuti bis** introduce alla

disposizione appena riportata un nuovo periodo in base al quale ***“La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito”***.

La seconda modifica apportata alla **L. 130/2022** concerne l'[articolo 5](#) che disciplina la **definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione** (istituto introdotto proprio a seguito della riforma del processo tributario).

In particolare, il **comma 2, lettera b)**, dell'[articolo 41-bis](#) elimina dal testo del ricordato articolo 5 il **limite temporale del 15 luglio 2022** per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata.

In sostanza, quindi, il legislatore ha **ampliato il perimetro di applicazione** del nuovo istituto processuale espungendo dal testo originario della disposizione che lo disciplina il limite temporale a cui bisognava fare riferimento per individuare i procedimenti ammissibili alla definizione.

In estrema sintesi, si ricorda che l'[articolo 5 L. 130/2022](#) prevede, per le liti tributarie pendenti innanzi alla Cassazione (escluse quelle indicate specificamente dal comma 6 della stessa norma), due modalità di **definizione agevolata**, su istanza degli interessati, in funzione dell'andamento del giudizio e del valore della controversia. In particolare:

- qualora l'**Agenzia delle entrate** risulti **integralmente soccombente** in tutti i precedenti gradi di giudizio e il **valore** della controversia **non superi i 100mila euro**, il giudizio può essere definito previo versamento del **5%** del valore della lite;
- se, invece, l'**Agenzia delle entrate** risulta **soccombente in tutto o in parte** in uno dei gradi di merito e il **valore** della lite **non supera i 50mila euro**, la lite può essere definita previo pagamento di un importo pari al **20%** cento del valore della controversia.

In entrambi i casi, il **valore della lite** deve essere determinato ai sensi dell'**articolo 16, comma 3, L. 289/2002**. Ne consegue che per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'**importo dell'imposta** che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, **al netto** degli **interessi**, delle **indennità di mora** e delle eventuali **sanzioni** collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse. Il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dai tributi in esso indicati.

La **modalità di attuazione** dell'[articolo 5 L. 130/2022](#) sono state dettate dal [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022](#), che ha peraltro approvato, unitamente alle relative istruzioni, il **modello** da utilizzare per presentare **istanza di definizione agevolata**. A tal proposito si ricorda che:

- la **definizione** si **perfeziona** con la presentazione della **domanda** da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la

legittimazione **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 (**16 settembre 2022**) e con il **pagamento** degli **importi dovuti** (qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda);

- a partire dal 16 settembre 2022 e **fino al 16 gennaio 2023** (considerato che il **centovesimo** giorno cade di sabato 14 gennaio), per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una **distinta domanda di definizione**, esente dall'imposta di bollo, utilizzando esclusivamente il modello approvato con il ricordato provvedimento direttoriale con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24; la presentazione è effettuata tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate che è parte nel giudizio di merito;
- per **controversie tributarie pendenti** si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 130/2022 (16 settembre 2022), purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva; gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della L. 130/2022;
- sono **escluse dalla definizione** le **controversie** concernenti, anche solo in parte, le **risorse proprie** tradizionali UE, l'**imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione** e le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**;
- il **pagamento** dell'importo da versare per la definizione deve avvenire in un'**unica soluzione** (è escluso, quindi, il pagamento rateale); ai fini del versamento è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione (si ricorda che l'istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione è avvenuta con la [risoluzione 50/E/2022](#)).

AGEVOLAZIONI

Verso l'operatività della certificazione di investimenti in R&S&I&D

di Debora Reverberi



In attesa dell'effettiva operatività del nuovo **sistema di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica**, introdotto dall'[articolo 23, commi 2-8, D.L. 73/2022](#) (c.d. Decreto Semplificazioni), la bozza di DPCM proposta dal Mise evidenzia **una procedura rigorosa che conferma il ruolo del Ministero quale organo di vigilanza e controllo**.

Il Decreto Semplificazioni ha infatti introdotto **la possibilità** per le imprese di richiedere una **certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare nell'ambito delle attività ammissibili al credito d'imposta R&S&I&D** di cui all'[articolo 1, commi 200, 201 e 202 L. 160/2019](#), in modo **tale da consentire "l'applicazione in condizioni di certezza operativa della disciplina"**.

L'efficacia del sistema di certificazione degli investimenti risiede principalmente nei seguenti elementi:

- **il suo effetto vincolante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**, dal momento che il comma 4 dell'[articolo 23, D.L. 73/2022](#) dispone la nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni;
- **l'ampia portata dell'ambito applicativo** definito dal comma 2 dell'[articolo 23, D.L. 73/2022](#), che prevede la facoltà di ricorrere alla certificazione **sia a consuntivo, per investimenti già effettuati, sia a preventivo, per investimenti da effettuarsi**, a patto che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento e che le violazioni non siano già state contestate;
- **la rigorosa disciplina dei requisiti dei certificatori, della procedura e del contenuto della certificazione;**
- **il ruolo del Mise quale organo di vigilanza e controllo.**

Ciò premesso, l'atteso DPCM interverrà disciplinando:

- **l'istituzione dell'Albo dei certificatori;**
- **la procedura e il contenuto della certificazione;**
- **la vigilanza del Mise sull'attività di certificazione.**

Per quanto concerne l'Albo dei certificatori, da tenersi presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le Pmi del Mise, **le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e gestione verranno demandate a un successivo apposito decreto direttoriale.**

Per quanto attiene ai requisiti dei certificatori, in base alla bozza del DPCM, saranno ammesse sia persone fisiche, sia società di capitali:

- **le persone fisiche che**, al momento della presentazione della domanda, siano già iscritte negli elenchi istituiti presso le Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e Province autonome, dei soggetti incaricati di valutare i progetti di R&S&I finanziabili con risorse comunitarie, nazionali o regionali, in possesso di un'esperienza misurabile attraverso la valutazione di almeno dieci progetti nel biennio antecedente la presentazione della domanda;
- **le società di capitali attive nei servizi di consulenza alle imprese nell'ambito dei progetti di R&S&I** che, nei due anni antecedenti la domanda, abbiano presentato, valutato o rendicontato almeno dieci progetti collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni.

L'articolo 23, comma 3, D.L. 73/2022, modificato in sede di conversione in L. 122/2022, ha incluso tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione **le Università statali, le Università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.**

La bozza del DPCM annovera inoltre **i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hubs.**

Per quanto concerne la procedura di certificazione, la richiesta dovrà essere inoltrata al Mise tramite apposito modello, indicandovi il soggetto certificatore incaricato.

Il contenuto minimo della certificazione dovrà comprendere, in particolare, informazioni generali sul modello organizzativo, le risorse e le competenze dell'impresa, la descrizione tecnica dei progetti o sotto-progetti con **le motivazioni di ammissibilità al credito d'imposta**, sulla base anche delle linee guida redatte dal Mise e attese entro fine anno a integrazione dei criteri del D.M. 26.05.2020, nonché la dichiarazione di terzietà del certificatore.

La procedura contempla dunque una pervasiva ingerenza del Mise sui procedimenti valutativi adottati dai certificatori nell'espletamento dell'incarico, sia attraverso le linee guida che verranno emanate, sia attraverso attività di monitoraggio delle certificazioni rilasciate.

La rapida definizione e operatività di questo nuovo sistema di certificazione riveste un **ruolo decisivo per garantire alle imprese l'accesso in condizioni di maggiore certezza e tutela a un incentivo strategico per la competitività del sistema produttivo italiano.**

Inoltre, indipendentemente dall'opzione per la certificazione, **le linee guida del Mise, opportunamente e periodicamente aggiornate, contribuiranno a rendere più netti i contorni del perimetro applicativo** della disciplina del credito d'imposta R&S&I&D.

CONTROLLO

Centralità dei sindaci nella tempestiva emersione della crisi d'impresa

di **Emanuel Monzeglio**



La Relazione n. 87/2022 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sul nuovo Codice della Crisi ribadisce – ancora una volta – **l'importante ruolo dell'organo di controllo**, ai fini del funzionamento dei meccanismi previsti dal legislatore, sottolineandone i doveri e le responsabilità.

A tal proposito la Relazione non risparmia una **critica** sul fatto che in sede di conversione del D.L. 118/2021 sia stato inserito un **nuovo articolo** (articolo 1-bis) che **differisce di un altro anno** – approvazione bilancio 2022 – **l'obbligo di costituzione dell'organo di controllo**.

In prima battuta il Massimario si sofferma, inevitabilmente, **sull'obbligo di istituire adeguati assetti aziendali** – ai sensi dell'[articolo 2086 cod. civ.](#) – il quale rappresenta uno dei **perni centrali** del c.d. sistema “*early warnings*” destinato a favorire **l'emersione anticipata** della crisi d'impresa sul presupposto che una situazione di crisi affrontata **tardivamente** rappresenta un **danno** sia al sistema economico sia ai creditori stessi.

Pur essendo gli amministratori gli unici soggetti legittimati all'istituzione e all'implementazione degli assetti aziendali, esiste inevitabilmente un **coinvolgimento dell'organo di controllo**.

Infatti, secondo il disposto **dell'articolo 15 D.L. 118/2021** – oggi confluito nell'[articolo 25-octies](#) codice della crisi d'impresa – l'organo di controllo societario deve **segnalare per iscritto all'organo amministrativo** la sussistenza dei **presupposti per la presentazione dell'istanza** di accesso alla composizione negoziata.

La segnalazione, effettuata con mezzi che devono assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, deve essere fatta per **iscritto, motivata** e contenere un **termine congruo**, non superiore ai trenta giorni, entro il quale gli amministratori devono **referire in merito alle iniziative**

intraprese.

Il legislatore con questo termine ha voluto sottolineare **la tempestività dell'attivazione** considerato che non è sufficiente fornire indicazioni "astratte", ma è necessario aver **già preso delle iniziative** volte al superamento della crisi.

Come osserva l'Ufficio del Massimario della Cassazione, l'uso dell'indicativo è sintomatico dell'esistenza di un **vero e proprio dovere di segnalazione**, in presenza dei presupposti di crisi, che **l'organo di controllo** è chiamato a **rilevare tempestivamente**.

Il dovere di segnalazione da parte dell'organo di controllo, oltre ad **aggiungere e rafforzare** l'obbligo di **costituzione di adeguati assetti** (ai sensi dell'[articolo 2086 cod. civ.](#)), **presidia** anche quelle situazioni deficitarie in cui tali assetti **non sono stati costituiti**, oppure lo **sono unicamente "sulla carta"**.

La nuova norma sulla segnalazione è stata **criticata** in quanto ritenuta più **"blanda"** rispetto alla c.d. **"allerta interna"** prevista in origine.

Così non si può dire poiché da un lato **risponde ad esigenze di "autoresponsabilizzazione" degli imprenditori** e, dall'altro, prevede la **legittimazione attiva dei sindaci** a poter **richiedere direttamente l'apertura della liquidazione giudiziale** ([articolo 37, comma 2, CCII](#)) se la loro segnalazione **non genera reazioni** e la **crisi** dovesse sfociare in vera e propria **insolvenza**.

È importante precisare che, a differenza di quanto era indicato nel precedente articolo 14 CCII, nella **nuova versione del codice della crisi** si fa riferimento alla sola figura **dell'organo di controllo**, ovvero collegio sindacale o sindaco unico (consiglio di sorveglianza nelle S.p.A. con sistema dualistico), **evitando** ogni riferimento al **revisore contabile o alla società di revisione**.

La ragione di tale mancato riferimento si potrebbe trovare nel fatto che **non è possibile estendere** il dovere di vigilanza ai soggetti che sono incaricati solamente di **esprimere un giudizio** se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento.

Il problema che si pone a questo punto è per **tutte quelle società** che, ai sensi dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), hanno optato per la nomina (alla scadenza del primo termine del 16 dicembre 2019) del **solo revisore legale** e che, quindi, si trovano **fuori dall'ambito di applicazione** del novellato [articolo 25-octies CCII](#).

La soluzione plausibile, ma attualmente non applicabile, sarebbe quella di **ripristinare** il precedente obbligo di istituire **l'indispensabile organo di controllo** in tutte quelle società a responsabilità limitata che superano i parametri previsti, stimolando **comportamenti più attenti** nonché fornendo una **maggiore consapevolezza** nei controlli che tali soggetti devono effettuare, in particolare nella fase di **emersione della crisi di impresa**.

Tutti i doveri sopra esposti presentano importanti ricadute sulla **responsabilità dell'organo di controllo**.

Invero, il novellato [articolo 25-octies](#) stabilisce come la **tempestiva segnalazione** nonché la **vigilanza in pendenza delle trattative** siano **valutate ai fini della responsabilità** prevista dall'[articolo 2407 cod. civ.](#)

Ne consegue che la tempestiva segnalazione **non esclude** i sindaci dall'eventuale **responsabilità** ma la stessa sarà **accertata** di volta in volta **dall'autorità giudiziaria**.

Una **segnalazione tardiva** effettuata dai sindaci nel momento in cui il capitale è già stato perduto e la **continuità compromessa**, pur rappresentando un dovere per l'organo di controllo, **non potrà avere effetti "deresponsabilizzanti"**.

È chiaro che ogni **valutazione** debba tenere in considerazione il **nesso causale relativo**, verificando cioè se la segnalazione tardiva abbia eliso **il collegamento eziologico** fra i pregiudizi che si sono verificati **successivamente** rispetto all'operato dei sindaci.

L'ultimo aspetto che rende **sempre più importante** il ruolo dell'organo di controllo è la norma contenuta nell'[articolo 25-decies CCII](#), la quale prevede che le **banche e gli altri intermediari finanziari**, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne **danno notizia** anche agli **organi di controllo societari**.

Tale aspetto rende i sindaci **i terminali di ulteriori notizie qualificate**, in grado di **far percepire immediatamente** se la situazione finanziaria dell'impresa sta **precipitando**, evidenziando, quindi, lo squilibrio finanziario o, addirittura, l'insolvenza. Situazione che dovrà essere **immediatamente affrontata** dalla *governance* dell'impresa.